



AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO E ALL'ESAME DI STATO

1. CRITERI DI VALUTAZIONE PER AMMISSIONE

I criteri valutazione complessiva dell'alunno fanno riferimento:

- alla situazione di partenza
- ai personali ritmi di apprendimento
- all'impegno dimostrato
- ai progressi registrati
- al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento
- (solo per la terza scuola secondaria) alle attitudini e agli interessi ai fini dell'acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte scolastiche e personali

Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato:

- tutti questi elementi vengono presi in considerazione
- per quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento: l'ammissione può avvenire **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

2. AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO e ALL'ESAME DI STATO

2.1 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

2.1.1 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.(art. 3, c.1 dlgs 62/2017)

2.1.2 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.(art. 3, c.2 dlgs 62/2017)



2.1.3 I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, c.3 dlgs 62/2017)

La non ammissione deve essere motivata con apposita relazione dell'equipe educativa.

2.2 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta anche a maggioranza, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione.**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione (**relazione scritta da allegare al verbale dello scrutinio in cui vengono specificate quali strategie per il miglioramento dei livelli sono state deliberate, messe in atto e comunicate alle famiglie e la registrazione della loro inefficacia**), la non ammissione alla classe, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

Per la scuola secondaria il Collegio Docenti delibera quale criterio di ammissione alla classe successiva che non siano presenti **più di TRE discipline con valutazione minore di 6 nella valutazione finale, a prescindere dalla gravità.**

2.3 REQUISITI VINCOLANTI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO

[nota informativa 4155 del 7/02/2023 - MID](#)

1. frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia
2. non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'esame
3. aver svolto le prove INVALSI

Le fattispecie di assenze in deroga sono riportate in [questo documento](#)

2.4 NON AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta anche a maggioranza, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno all'esame di Stato con adeguata motivazione.**



Istituto Comprensivo Olgiate Comasco

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Sede amministrativa: Piazza Volta 4/a, 22077 OLGiate COMASCO (CO)

cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135 - cod.univoco UFUVYS

e.mail - coic80700a@istruzione.it - PEC: coic80700a@pec.istruzione.it

tel. 031 944033 - www.icolgiatecomasco.edu.it



Ministero
dell'Istruzione e del Merito



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione (**relazione scritta da allegare al verbale dello scrutinio in cui vengono specificate quali strategie per il miglioramento dei livelli sono state deliberate, messe in atto e comunicate alle famiglie e la registrazione della loro inefficacia**), la non ammissione all'esame di Stato, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

Per la scuola secondaria il Collegio Docenti delibera quale criterio di ammissione all'esame di Stato che non siano presenti **più di TRE discipline con valutazione minore di 6 nella valutazione finale, a prescindere dalla gravità.**

COIC80700A - ACB6E78 - CIRCOLARI - 0000445 - 04/06/2023 - DS - U